
Regolamento per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli organi consortili

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica ed in collegamento in videoconferenza, delle sedute dell'Assemblea Consortile.
2. Il medesimo regolamento si applica anche alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
3. Le sedute degli Organi Consortili sono di norma convocate in presenza. È possibile la convocazione in videoconferenza da remoto in caso si esigenze straordinarie, di urgenza o connesse ad eventi eccezionali nonché in presenza di uno stato di emergenza, su decisione del Presidente dell'Assemblea/Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. L'utilizzo della videoconferenza può essere adottato anche al fine di facilitare l'attività amministrativa degli organi e di favorire l'economicità e l'efficienza dell'azione tra gruppi di amministratori situati contemporaneamente in luoghi diversi, sempre su decisione del Presidente dell'Assemblea/Presidente del Consiglio di Amministrazione secondo le rispettive competenze.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite "sedute in videoconferenza" le riunioni dell'Assemblea Consortile, nonché degli organi collegiali, che si svolgono con le seguenti modalità alternative:
 - a) **modalità digitale:** lo svolgimento della seduta dell'organo collegiale e la manifestazione del voto avvengono esclusivamente attraverso l'uso di sistemi di comunicazione elettronica per tutti i partecipanti;
 - b) **modalità mista:** uno o più componenti, collegato/i in videoconferenza, partecipano ai lavori dell'organo collegiale a distanza, in collegamento telematico (videoconferenza) da luoghi diversi, anche differenti tra loro, rispetto alla sede dell'incontro fissato nella convocazione. La partecipazione da remoto di uno o più membri, compreso il Segretario, deve essere motivata da ragioni straordinarie e avallata dal Presidente. La partecipazione in modalità mista è peraltro consentita solo se disponibile strumentazione idonea (in sede e da remoto), a garanzia di un'efficace partecipazione.
2. Per "videoconferenza" si intende l'utilizzo di strumenti e di soluzioni per il collegamento a distanza tra i membri dell'organo collegiale mediante sistemi e tecnologie di comunicazione elettronica, al fine di facilitare l'attività amministrativa degli organi e di favorire l'economicità e l'efficienza dell'azione tra gruppi di amministratori/funzionari situate contemporaneamente in luoghi diversi.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale, nelle ipotesi di cui all'art. 2 comma 1, presuppone la disponibilità di tecnologie dell'informazione e della comunicazione idonee a garantire:
 - la segretezza della seduta (ove richiesta);
 - l'identificazione degli intervenuti;
 - la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri, che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie (visiva e verbale) e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità nel dibattito;
 - la possibilità di visione degli atti della riunione, previa comunicazione;
 - la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati;
 - l'assenza di coercizione e influenze nell'espressione del voto.
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale o di sistemi di comunicazione elettronica per la condivisione di informazioni e dati.

Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alle sedute in videoconferenza, deve essere trasmessa, per conto del Presidente dell'Assemblea, dal Segretario o delegato, a tutti i componenti dell'Organo, mediante sistemi di comunicazione analogica o di comunicazione elettronica.
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla seduta in videoconferenza (art. 2, c1, lett. a).
3. La richiesta di partecipazione da remoto (quindi in modalità mista) deve essere formalizzata a mezzo mail al Presidente con idoneo preavviso, indicandone le cause. Il Presidente, valutata la fondatezza della motivazione, potrà avallare l'istanza, dandone comunicazione ad inizio seduta. Il Segretario, contestualmente all'appello nominale, verbalizzerà la presenza dei soggetti presenti in modalità telematica.
4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
5. Per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, il Presidente dell'Assemblea, e degli altri organi statutari, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e delle informazioni e, ove prevista, la segretezza della seduta e delle informazioni.

-
6. Per la validità delle sedute in videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
 7. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, per alzata di mano o nominativamente su disposizione del Presidente, sentito il Segretario.
 8. È consentito collegarsi alla seduta in videoconferenza da qualsiasi luogo, che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta (ove prescritta).
 9. Anche il Presidente dell'Assemblea e il Segretario possono prendere parte alla seduta collegati in videoconferenza da una sede diversa rispetto alla sede consortile.
 10. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie utilizzate dai partecipanti a distanza.
 11. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 5 – Verbale di seduta e pubblicità dei lavori degli organi

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata:
 - la modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza;
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - la dichiarazione di partecipazione da remoto di uno o più membri/segretario (modalità mista).
2. Per quanto riguarda le sedute dell'Assemblea, la pubblicità è garantita mediante preventiva informazione sul sito dell'Ente delle modalità di accesso e il collegamento del pubblico alle sedute attraverso la piattaforma elettronica utilizzata. Qualora non sia possibile il collegamento in diretta del pubblico alla seduta dell'organo collegiale, si procede alla registrazione audiovisiva della seduta medesima, che sarà oggetto di pubblicazione e diffusione sul sito istituzionale dell'ente, al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dell'attività amministrativa.

Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile.
2. Il Presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'Albo pretorio online del sito internet istituzionale del Consorzio.